

Allegato alla Convenzione:

REGOLAMENTO DEL "CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA, MONASTIER DI TREVISO, ZENSON DI PIAVE E SILEA E DELL'UFFICIO UNICO ASSOCIATO"

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40 e della Legge 7 marzo 1986 n. 65, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni di Polizia locale dei Comuni aderenti alla Convenzione istitutiva del Corpo intercomunale di Polizia locale nell'ambito del Distretto di Polizia locale TV 1B, per il quale è già stata richiesta la riformulazione del distretto con l'ingresso del Comune di Silea.

Art. 2 - Ambito di attività

1. L'ambito territoriale delle attività del servizio associato è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione vigente; ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di Polizia locale previste dalla legge statale e regionale.

2. Il personale che opera in convenzione, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65 del 1986, esercita tutte le funzioni attribuite dalle leggi vigenti.

3. Gli operatori di Polizia locale, impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dalla convenzione, sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco del Comune del territorio nel quale si trovano ad operare.

Art. 3 - Corpo intercomunale di Polizia locale e Ufficio Unico Associato

1. Per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla convenzione sottoscritta in data sono istituiti:

- I. I. il Corpo Intercomunale di Polizia locale di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea;
- II. l'Ufficio unico associato del Corpo intercomunale di Polizia locale.

2. La sede dell'Ufficio unico associato è individuata presso il Comune di San Biagio di Callalta.

3. L'Ufficio unico associato provvede alla:

- a) gestione complessiva del Corpo Intercomunale (pratiche di carattere amministrativo per progetti comuni, appalti e acquisto di beni);
- b) gestione del personale assegnato;
- c) gestione dei verbali (registrazione, notificazione, registrazione pagamenti, predisposizione dei ruoli da inviare al Comune competente per territorio per successiva emissione ecc.);

- d) gestione unificata del servizio di infortunistica stradale, comprese la tenuta del sistema informatico provinciale e le richieste di accesso agli atti relativi ai sinistri rilevati;
- e) gestione unificata del contenzioso derivante dall'attività del Corpo di Polizia Locale mediante l'individuazione di un unico referente.

Art. 4 – Comandante

1. Il Comandante del Corpo intercomunale è nominato dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante, espresso a maggioranza, della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla nomina consegue anche la responsabilità del servizio di Polizia Locale per i comuni convenzionati ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 svolta in forma associata.
2. L'incarico di Comandante è conferito a tempo determinato, per un periodo massimo coincidente con il mandato del Sindaco del Comune capofila.
3. L'incarico è prorogato di diritto, alla naturale scadenza, fino a quando non intervenga una nuova nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla scadenza.
4. L'incarico può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.
5. Il Comandante del Corpo intercomunale è il responsabile dell'Ufficio unico associato e delle risorse allo stesso assegnate. Il Comandante risponde direttamente al Sindaco competente per territorio e alla Conferenza dei Sindaci in relazione alle direttive ricevute ed ai risultati conseguiti.
6. Al Comandante del Corpo intercomunale ed eventuali ulteriori ufficiali/agenti, mediante espresso provvedimento sindacale è attribuita la rappresentanza a stare in giudizio per gli Enti aderenti all'Ufficio unico nei procedimenti di contenzioso relativi al Codice della Strada e alle sanzioni amministrative, instaurati davanti al Giudice di Pace ed alla Prefettura, quale responsabile degli enti ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000.
7. Il Vicecomandante del Corpo intercomunale è individuato dal Sindaco del Comune capofila, sostituisce e rappresenta il Comandante in sua assenza ed esercita le sue funzioni nei limiti degli ordinamenti delle Amministrazioni convenzionate.

Art. 5 - Organizzazione del Comando

1. La gestione, la realizzazione e l'attuazione delle funzioni associate di cui alla Convenzione sono affidate al Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale che le esercita anche avvalendosi dell'Ufficio associato.
2. Alla direzione del Corpo intercomunale di Polizia locale è preposto il Comandante che opera sulla base delle indicazioni e direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci sensi dell'art. 4 della Convenzione.
3. Il Comandante si avvale, per il funzionamento del Comando e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, del personale assegnato nonché delle risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

4. Al Comandante competono in particolare:

- a) le funzioni di coordinamento, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati dagli Enti aderenti alla convenzione, nonché l'efficace e corretto funzionamento del servizio associato;
- b) il ruolo di referente per i rapporti con la Regione Veneto per le materie di competenza;
- c) la verifica ed il controllo dell'andamento del servizio intercomunale, con obbligo di informazione periodica alla Conferenza dei Sindaci;
- d) l'attuazione delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci;
- e) la ricerca di finanziamenti e la conseguente predisposizione di progetti e/o istanze finalizzati all'erogazione di contributi regionali, provinciali, ministeriali o di altri enti per i servizi di Polizia locale;
- f) la realizzazione dell'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Corpo intercomunale;
- g) la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione delle normative e degli iter procedurali;
- h) la definizione dei temi, dei programmi e delle attività necessarie alla formazione del personale;
- i) la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione.
- j) la gestione operativa del personale operante presso il Corpo intercomunale tra cui: la predisposizione dei turni e dei servizi di reperibilità nonché dei servizi straordinari in occasione di manifestazioni, pubbliche calamità, incidenti o altri eventi che ne richiedano l'attivazione o per servizi disposti in collaborazione o ausilio dell'A.G. o di P.S.; la valutazione del personale; la gestione dei procedimenti disciplinari esclusi dalla competenza dell'UPD che per il servizio in forma associata è quello già costituito presso Comune capo convenzione.

5. Allo scopo di garantire una migliore gestione dei servizi, per la festività del Santo patrono il personale farà riferimento a quello dell'Ente di appartenenza.

6. In sede di prima applicazione e fino a diversa disposizione, l'incarico di Comandante è assunto dal Comandante della Polizia Locale del Comune di San Biagio di Callalta;

7. La sede del Comando del Corpo intercomunale di Polizia locale viene individuata presso il Comune di San Biagio di Callalta, il quale opererà conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 6 – Personale

1. Il Corpo intercomunale di Polizia locale e L'Ufficio Unico si articolano con decorrenza dal 01.05.2025 in:

- n. 1 Responsabile del Corpo (Comandante di polizia locale in quota San Biagio);
- n. 3 Addetti al coordinamento e al controllo (funzionari di polizia locale di cui n.2 in quota San Biagio e n.1 in quota Silea);
- n.11 Operatori (agenti di polizia locale di cui n.4 in quota San Biagio, n.2 in quota Monastier, n.1 in quota Zenson e n.4 in quota Silea);

- n.1 operatore esperto con profilo amministrativo (centralino e accoglienza, in quota San Biagio).
2. L'Ufficio Unico Associato si avvale, oltre che del personale di cui al comma precedente, anche di personale amministrativo messo a disposizione da parte di ciascuno dei Comuni della Convenzione per l'attività di caricamento degli atti amministrativi e la pubblicazione sull'Albo pretorio.
 3. Qualsiasi variazione dei piani del fabbisogno e delle conseguenti dotazioni organiche dei servizi di Polizia locale dei singoli comuni verrà considerata modifica alla Convenzione, previo parere favorevole della Conferenza dei Sindaci.
 4. Tutto il personale dipende gerarchicamente dal Comandante.

Art. 7- Distintivi di grado

1. I distintivi di grado sono disciplinati dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2689/2004 approvata in attuazione dell'art 17 della L.R. n. 41 del 19.12.2003 e succ. mod. ed int.
2. Il Comandante può attribuire specifici incarichi nell'ambito del costituito Corpo intercomunale di Polizia locale, finalizzati a valorizzare le competenze tecniche ed operative maturate durante il servizio.

Art 8 - Attribuzione dei gradi

1. Il Comandante attribuisce i gradi al Personale come disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale del Veneto n.2689/2004 approvata in attuazione dell'art 17 della L.R. n. 41 del 19.12.2003 e succ. mod. ed int.
2. Si specificano i seguenti gradi:

- Commissario - Comandante:
Sulle spalle: tre stelle dorate a sei punte, bordate di colore rosso;
Soggolo: fascia dorata con tre barre con profilo centrale di colore rosso;
Alamari: fascia con filo dorato;
Mostrine: in rilievo dorate colore blu posillipo;
- Vice Commissario - Vice Comandante:
Sulle spalle: due stelle dorate a sei punte, bordate di colore blu;
Soggolo: fascia dorata con due barre di colore blu;
Alamari: fascia con filo dorato;

Art.9 - Posizione gerarchica

1. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo intercomunale è determinata dal grado ricoperto e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado stesso.

2. Ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio associato si considereranno utili i periodi di servizio prestati nell'area di vigilanza di provenienza, sia a tempo indeterminato che determinato.
3. Se assunti contemporaneamente tramite concorso, qualora qualificati a pari merito nella relativa graduatoria, occorrerà fare riferimento, per la suddetta posizione gerarchica, alla maggiore anzianità anagrafica.
4. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.
5. Ogni appartenente al Corpo intercomunale ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, a cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggior grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 10- Organizzazione dei Servizio

1. L'Ordine di servizio costituisce il documento che registra e programma le attività di servizio.
2. Viene redatto quotidianamente dal responsabile incaricato sulla base di una programmazione mensile o settimanale disposta dal Comandante. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura del responsabile preposto.
3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione dell'Ordine di servizio all'inizio del proprio turno di servizio.
4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte ma possono essere legittimamente impartite anche in forma orale.
5. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed eventualmente nell'armamento.
6. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo intercomunale hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art. 11- Cura della persona e dell'uniforme

1. Gli appartenenti al Corpo, di norma, prestano servizio in uniforme. Sussiste l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme in ordine e conforme alle disposizioni impartite.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore nel rispetto del prestigio e del decoro della Polizia locale e delle Amministrazioni comunali.

3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro dell'uniforme e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di elementi ornamentali che possano alterare l'assetto complessivo dell'uniforme.
5. I superiori sono tenuti a controllare quanto sopra e in caso di difformità provvedono ad invitare l'operatore a uniformarsi alle disposizioni impartite.
6. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività in abiti civili, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
7. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile.
8. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra residenza e sede di lavoro e viceversa, nonché durante le pause pasto.

Art. 12 - Utenza telefonica unica

1. Presso l'Ufficio Unico Associato viene attivata l'utenza telefonica unica.

Art. 13 - Gestione verbali di accertamento

1. Tutte le procedure di gestione dei verbali di accertamento relative sia alle violazioni alle norme del Codice della Strada che "extra Codice della Strada" redatte dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia locale e le correlate procedure applicative del procedimento sanzionatorio, verranno effettuate dall'Ufficio Unico Associato.
2. I verbali di accertamento di violazione alle nome del Codice della Strada verranno registrati cronologicamente su di un unico Registro generale del Corpo Intercomunale conservato presso l'Ufficio unico, secondo le previsioni di cui all'Art. 383 del D.P.R. 495 / 1992 (Reg. CdS).
3. I verbali di accertamento di violazione a leggi e regolamenti che individuano in generale l'ente Comune quale destinatario degli stessi (violazioni amministrative "extra Codice della Strada") verranno registrati cronologicamente su di un unico Registro generale del Corpo Intercomunale (distinto da quello del precedente comma) conservato presso l'Ufficio unico.
4. Dai Registri generali potranno essere estrapolati singoli dati relativi ai verbali di accertamento effettuati in ogni singolo Comune aderente.

Art. 14- Procedimenti sanzionatori

1. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'accertamento da parte della Polizia locale di violazioni a Leggi, Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali è attribuita al Comandante del Corpo.
2. La definizione dei procedimenti sanzionatori relativi all'accertamento di violazioni di norme di Legge, Regolamenti e Provvedimenti amministrativi, per le quali l'Ente Comune viene

individuato quale destinatario dei relativi proventi, anche qualora non elevate dal personale del Corpo Intercomunale, è attribuita al Comandante del Corpo in qualità di Responsabile del Servizio associato di Polizia locale ai sensi dell'art. 4 e degli artt. 30, 107 e 109 del D.lgs. 267/2000.

3. I Comuni convenzionati si impegnano ad adottare i relativi provvedimenti oltre ad uniformi strumenti normativi per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di violazioni ai Regolamenti Comunali ed alle Ordinanze Sindacali.

Art. 15 - Proventi sanzioni amministrative

1. I proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative effettuato dal personale del Corpo Intercomunale di Polizia locale, restano di spettanza esclusiva del Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate e pertanto, verranno introitate direttamente su conto corrente postale/bancario o di tesoreria del relativo ente.

2. Analogamente si procederà per i proventi delle sanzioni amministrative il cui pagamento viene ingiunto con i provvedimenti esecutivi delle Ordinanze-Ingiunzioni adottate dal Comandante del Corpo.

Art. 16 - Gestione dei proventi

1. Ogni Comune aderente alla Convenzione provvede alla sollecita e coordinata trasmissione all'Ufficio unico associato dei riscontri contabili relativi alla riscossione dei proventi secondo modalità e procedure definite dalla Conferenza dei sindaci su proposta formulata dal Comandante del Corpo.

2. Le procedure di gestione e riscossione dei proventi derivanti dall'attività di accertamento sono sottoposte ad attività di monitoraggio e verifica a cadenza trimestrale da parte dell'Ufficio unico associato, al fine dell'adozione di eventuali correttivi e per verificarne l'esito.

3. Al termine di ogni anno l'Ufficio unico associato predispone specifico rendiconto contabile inerente all'andamento delle attività sanzionatorie.

4. Annualmente verrà comunicato, in base alle sanzioni amministrative definite, l'ammontare delle somme che i comuni dovranno riversare agli enti competenti.

5. Il Comando provvederà, per tutte le sanzioni amministrative divenute titolo esecutivo, alla formazione dei ruoli che per la successiva emissione e riscossione coattiva verranno inviati ai comuni competenti per territorio come previsto anche all'art. 3.

Art. 17- Oneri a carico degli Enti aderenti

1. Gli oneri ed i costi complessivi del personale permangono a carico dei singoli Comuni in relazione al contratto di lavoro di ogni addetto.

2. Gli oneri ed i costi complessivi del Comandante (comprese le indennità di posizione e di risultato), del personale amministrativo assegnato all'Ufficio unico del Corpo Intercomunale di Polizia locale e la spesa del Vice-comandante inerente all'indennità di funzione, oltre ai relativi oneri riflessi, salvo quanto previsto al successivo comma 3, saranno oggetto di

ripartizione su base annua tra tutti i Comuni convenzionati. La ripartizione di tali oneri e spese sarà effettuata con percentuale rapportata al numero degli abitanti di ogni Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La spesa del Comandante per la parte inerente allo stipendio tabellare rimane in capo al Comune capofila di San Biagio di Callalta fino alla data del 30.04.2025.

4. I risparmi di spesa relativi al personale derivanti da periodi di non copertura di organico (rispetto alle dotazioni previste in capo a ciascun comune di cui all'art. 6 c.1°), vengono ripartiti in proporzione ai comuni aderenti alla convenzione in base agli abitanti come risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Le spese di gestione e manutenzione ordinaria dell'immobile ospitante la sede del Comando del Corpo Intercomunale sono ripartite nel seguente modo:

- il 50% a carico del Comune di San Biagio di Callalta
- il restante 50% suddiviso tra gli altri Comuni convenzionati con percentuale rapportata al numero degli abitanti di ogni Comune risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Tutte le altre spese inerenti alla gestione del Corpo di Polizia locale, nonché di acquisto, gestione e manutenzione delle strumentazioni tecniche ed i canoni per l'utilizzo di banche dati, gli abbonamenti a siti o pubblicazioni tecniche, vengono ripartite tra i Comuni aderenti alla convenzione nella quota millesimale attribuita a ciascun comune, sulla base della popolazione residente, al 31 dicembre dell'anno precedente, salve le compensazioni che si dovessero rendere necessarie. I rimborsi di cui sopra vengono liquidati con cadenza semestrale.

7. Le spese relative ai veicoli assegnati in dotazione al Corpo Intercomunale (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc,) oltre che di vestiario, armamento e formazione del personale, rimangono in carico ad ogni singolo Comune.

8. Le spese relative al consumo del carburante dei veicoli in dotazione alla Polizia locale vengono ripartite tra i comuni aderenti alla convenzione, nella quota millesimale attribuita a ciascun comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, salve le compensazioni che si dovessero rendere necessarie. I rimborsi di cui sopra vengono liquidati con cadenza semestrale.

Art. 18- Modalità di servizio del Corpo Intercomunale

1. Le attività ed i servizi esterni verranno svolti nel territorio di tutti gli Enti convenzionati con l'impiego di un uguale contingente di addetti, per un numero conforme ed equivalente di ore lavorative a base mensile, con uso alternativo, condiviso e in pari misura dei veicoli in dotazione al corpo, delle strumentazioni ed attrezzature in dotazione.

2. Qualora si verificano delle esigenze particolari imprevedute o situazioni eccezionali, le eventuali maggiori prestazioni lavorative fornite su base annua a favore di uno o più Comuni saranno compensate successivamente nell'ambito dell'organizzazione dei servizi.

3. In sede di Conferenza dei Sindaci potranno essere definite specifiche discipline in caso di eventi straordinari ed eccezionali.

Art. 19 - Piano economico finanziario

1. La Conferenza dei Sindaci, di norma entro il mese di ottobre e comunque in tempo utile per consentire agli Enti aderenti la redazione del proprio bilancio di previsione dell'anno successivo, approva il piano finanziario del Corpo intercomunale di Polizia locale.
2. Ogni Comune si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie per far fronte agli oneri da assumere al fine di consentire il funzionamento del servizio associato; si obbliga, altresì, a versare tempestivamente le quote di rimborsi di propria spettanza per i servizi direttamente riferibili allo stesso, nei termini stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, salvo conguagli da effettuarsi entro il mese di aprile dell'anno successivo, dopo l'approvazione del rendiconto di gestione.
3. Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Comandante predispone e trasmette agli Enti associati nonché alla Conferenza dei Sindaci per l'approvazione entro il 31 marzo della proposta di consuntivo con il riparto definitivo delle entrate/spese per l'esercizio concluso, sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.

Art. 20 - Norme finali

1. Le previsioni contenute nel presente Regolamento sostituiscono le eventuali diverse previsioni Regolamentari sinora vigenti in ciascun ente convenzionato.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si osservano le norme di legge statali e regionali, gli accordi previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli atti di contrattazione a livello locale, le disposizioni contenute nell'Atto di Convenzione, negli Statuti degli Enti associati, nei regolamenti comunali degli uffici e dei servizi e nel Regolamento comunale di Polizia locale dei Comuni associati per quanto applicabile.

Art. 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore in ciascun Ente convenzionato, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia locale, secondo il proprio ordinamento interno.